

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

06127-2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Dott. STEFANO OLIVIERI - Rel. Consigliere -

Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27381-2015 proposto da:

(omissis) , domiciliato ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis) giusta procura speciale in calce al
ricorso;

R.G.N. 27381/2015

- **ricorrente** - Cron. 6127

contro

Rep. C.I.

2017

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t., Ud. 11/12/2017

2477

elettivamente domiciliato in (omissis) CC

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

(omissis) giusta procura speciale in calce al

Locazione
uso
abitativo -
alloggio ERP
-
occupazione
sine titolo:
procedimento
di
regolarizzazione
- possesso
dei
requisiti -
permanenza
dei
requisiti
dalla
istanza alla
regolarizzazione
- pluralità
di istanze -
unitarietà
del
procedimento
di
regolarizzazione

controricorso;

IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI
NAPOLI, domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dagli avvocati (omissis) , (omissis)
(omissis) giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3672/2015 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 11/12/2017 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dr.
CORRADO MISTRI, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

Fatti di causa

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 21.9.2015 n. 3672, ha rigettato l'appello proposto da (omissis) , confermando la decisione di prime cure, ed ha ritenuto infondata la pretesa formulata da quest'ultimo in data 14.1.2005 -e reiterata da ultimo in data 9.10.2010- nei confronti dello IACP della Provincia di Napoli, avente ad oggetto la regolarizzazione -prevista dalla legge regione Campania 2.7.1997 n. 18 come modificata dalla legge regionale 27.1.2012 n. 1- della occupazione abusiva dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in (omissis) .

I Giudici di appello hanno accertato che l'occupante non disponeva dei requisiti di legge per fruire dell'alloggio pubblico, in quanto nel 1983 risultava avere acquistato in proprietà altra abitazione in (omissis) nonché il diritto di usufrutto inerente ad altro immobile in (omissis). Non assumeva inoltre rilevanza che i requisiti per la regolarizzazione fossero sopravvenuti nell'anno 2010 -avendo il (omissis) donato i diritti immobiliari ai propri figli-, in quanto la legge regionale prescriveva che i requisiti dovessero sussistere, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda fino al provvedimento di regolarizzazione: legittimo, pertanto, era stato il diniego alla stipula del contratto di locazione opposto dallo IACP con nota 4.2.2009 e la successiva ordinanza di rilascio emessa dal Comune di Napoli in data 14.2.2010.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dal (omissis) con quattro motivi

Resistono con distinti controricorsi lo IACP ed il Comune di Napoli.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. ed il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

Occorre premettere che il ricorrente antepone alla esposizione dei motivi di ricorso varie considerazioni che si estendono alla critica delle scelte legislative in ordine alla introduzione del filtro di ammissibilità ex art. 360 bis n. 1) c.p.c. nonché alla asserita insussistenza, nella specie, della preclusione disposta dall'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. in ordine alla deduzione del vizio di legittimità di cui all'art. 360co1 n. 5) c.p.c. nei casi di cd ."doppia conforme", considerazioni che nel caso di specie non appaiono pertinenti, laddove con i motivi di ricorso indicati nel ricorso con i numeri III e IV (ripetuto due volte) vengono dedotti esclusivamente vizi inerenti errori di diritto ex art. 360co1 n. 3 c.p.c..

Tanto premesso il Collegio osserva quanto segue.

Primo motivo (III): *violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33co1 della legge regione Campania n. 18/1997*

Il ricorrente ritiene errata la statuizione della Corte d'appello che ha fissato cronologicamente la permanenza dei requisiti legali (nella specie previsti dall'**art. 2, comma 1, lett. c) della legge regione Campania 2.7.1997 n. 18** : *"non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando."*) a far data dalla presentazione in data 14.1.2005 della istanza di regolarizzazione, atteso che: a) la disposizione di legge prevedeva la emanazione di un bando di gara, che non doveva essere emanato per le procedure di regolarizzazione; b) alcun termine iniziale era stabilito per il possesso dei requisiti, in quanto la "domanda" di regolarizzazione non era richiesta dalla legge che imponeva invece agli enti gestori di individuare le posizioni irregolari da sanare.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha correttamente evidenziato come, nella procedura "extra ordinem" (in quanto prescinde dalla valutazione comparativa dei concorrenti, rimessa all'ordinario bando di gara) di regolarizzazione delle

occupazioni abusive (definite "*improprie*" dalla rubrica dell'art. 33 della LR n. 18/1997), si prescinde dalla emanazione del bando di gara, ma non dalla disciplina del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della medesima LR n. 18/1997.

La norma regionale di cui all'**art. 33** dispone, infatti, al **comma 1** che "*Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1994 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 11 della presente legge oppure occupati a seguito di provvedimento sindacale di requisizione o concessioni in uso, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento ad opera della Commissione di cui all'articolo 6 della presente legge, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della presente legge*".

L'integrale rinvio alle disposizioni dell'**art. 2** della medesima legge regionale n. 18/1997 comporta che la verifica venga compiuta alla stregua anche della disposizione di cui al **comma 4** dell'articolo, laddove si prevede che "*I requisiti **debbono essere posseduti** da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare **alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto**. L' Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con cadenza almeno biennale....*".

La disposizione è volta a razionalizzare la procedura e ad evitare la partecipazione indiscriminata al concorso di assegnazione di qualsiasi richiedente, anche se attualmente sprovvisto del possesso dei requisiti, onde evitare, da un lato, inutili ritardi dovuti allo svolgimento delle operazioni di verifica demandate alla Commissione, e dall'altro, fenomeni "*prenotativi*" di eventuali condizioni di disagio "future" -legittimanti l'assegnazione- da parte di soggetti che, al momento della presentazione della domanda, versavano in condizioni di autosufficienza abitativa ed economica.

L'applicazione analogica della disposizione in questione anche al procedimento "extra ordinem" di regolarizzazione della occupazione abusiva - dovendo pertanto sostituirsi al riferimento cronologico del termine "a quo" individuato nella emanazione del bando di gara, quello della data di presentazione della domanda di sanatoria- trova fondamento normativo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nella **Legge regionale del 14 aprile 2000 n. 13** (*"Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18"*) che all'**art. 1, comma 1**, prevede che i Comuni, *"al fine di individuare l'entità del fenomeno delle detenzioni senza titoli di alloggi o cespiti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.....procedono alla pubblicazione di speciali bandi-censimento, nei quali va previsto che, entro termini perentori, tutti i detentori senza titolo dovranno autodenunciare la loro posizione in uno con la documentazione richiesta, per giustificare la propria posizione e i requisiti richiesti "*, autorizzando quindi gli enti gestori a provvedere alla regolarizzazione dei rapporti locativi degli immobili che **"alla data del 31 dicembre 2010 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 11 della Legge regionale 18/97"** nei confronti degli *"occupanti [che] non hanno potuto beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 33 della Legge regionale n. 18/97"* (**art. 1, comma 2**). La medesima legge regionale n.13/2000 prevede, all'**art. 3, comma 5**, che **"La regolarizzazione avviene su istanza dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente legge."**, termine quest'ultimo, successivamente prorogato a gg. 60 a decorrere dalla data di pubblica sul BUR della **legge regionale 11 agosto 2001 n. 10** che, all'**art. 69**, ha così modificato la legge n. 13/2000, precisando ulteriormente che *"Le istanze di regolarizzazione saranno prese in considerazione dagli Enti gestori, a prescindere dalla presentazione della autodenuncia ai Comuni, ove sono ubicati gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"*; e quindi ulteriormente prorogato

dall'**art. 2 bis** della **legge regionale n. 18/1997** -introdotto dall'**art. 16, comma 1, lettera a)** della **legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1-** prevedendo che *"Coloro i quali non hanno prodotto istanza di regolarizzazione del rapporto locativo nei termini di cui all'articolo 69, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), possono, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 ed accertati dalla commissione di cui all'articolo 6, produrre **istanza di regolarizzazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.** Gli IACP territorialmente competenti provvedono a dare ampia pubblicità alla presente legge ed inviare lettera raccomandata agli interessati per la presentazione delle istanze".*

Manifestamente infondata è pertanto la censura nella parte in cui ritiene che la disciplina regionale della regolarizzazione della occupazione abusiva abbia inteso, a qualunque effetto, prescindere dalla proposizione di una istanza dell'occupante.

Vero è che la situazione occulta di occupazione abusiva dell'alloggio, tale evidentemente mantenuta dall'occupante, può venire ad emersione, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 13/2000, anche attraverso il censimento anagrafico e l'autodenuncia, ma ciò non esclude che il procedimento di regolarizzazione richieda, in ogni caso, un atto di iniziativa dell'occupante, sia esso appunto la autodenuncia oppure la istanza di regolarizzazione (in caso di omessa autodenuncia).

Appare allora corretta la soluzione interpretativa fornita dal Giudice di merito, intesa ad evitare disparità di trattamento, tra la posizione di chi occupa l'alloggio in base a titolo legittimo (ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/1997) e colui che, invece, richiede di conseguire a sanatoria il medesimo titolo, dovendo applicarsi ad entrambe le categorie di assegnatari la stessa disciplina che, regolando i requisiti legali necessari non solo per l'assegnazione ma anche per il mantenimento del titolo, ne prevede espressamente il possesso ininterrotto dal momento della

pubblicazione del bando e per tutta la durata del rapporto, richiedendo all'ente gestore una verifica biennale della persistenza dei requisiti, potendo realizzarsi tale uniformità di trattamento individuando, necessariamente al momento della proposizione della istanza di regolarizzazione (o della autodenuncia), il "*dies a quo*" del possesso dei requisiti legali da parte dell'occupante abusivo (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 7: "*Diversamente opinando, verrebbe a determinarsi un inammissibile vantaggio per gli occupanti abusivi, rispetto ai regolari assegnatari, soggetti a verifica periodica del permanere dei requisiti ed a decadenza in caso di perdita degli stessi in costanza del rapporto*").

Secondo motivo (IV) : *violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 comma 2 LR n. 18/1997*

Inconferente è la obiezione mossa con il motivo di ricorso in esame, secondo cui non potrebbe estendersi all'occupante abusivo la durata del possesso dei requisiti prevista per l'assegnatario regolare, in quanto la legge regionale non ha inteso equiparare la situazione dell'occupante abusivo a quella dell'assegnatario regolare, ma ha scelto -in base ad una insindacabile opzione di natura politica riservata al Legislatore- di privilegiare il primo rispetto al secondo.

E' vero, infatti, che tale preferenza viene accordata dalla legge all'occupante abusivo attraverso la istituzione della procedura "*extra ordinem*" della regolarizzazione delle situazioni di fatto, che prevede la possibilità dell'occupante di "scavalcare" qualsiasi altro aspirante alla assegnazione dell'alloggio, ma fermo tale privilegio, che attiene alla modalità della acquisizione del titolo di assegnazione, e l'ulteriore "favor" accordato all'occupante in relazione al limite di reddito più elevato di quello prescritto, invece, all'aspirante assegnatario che partecipa al bando di gara (art. 33, comma 2, legge 18/1997 che fa riferimento ai redditi individuati nell'art. 21, in luogo dei minori redditi prescritti per l'accesso a concorso dall'art. 2, comma 1, lett. g), della medesima legge n. 18/1997), per il resto la legge non prevede

affatto una disciplina differenziata quanto a tutti gli altri *"requisiti legali"* ed al mantenimento del possesso degli stessi senza soluzione di continuità, come risulta palese dall'esplicito rinvio operato dallo stesso art. 33, comma 1, alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge regionale n. 18/1997.

Ne segue che la norma generale trova applicazione tanto all'occupante abusivo quanto all'assegnatario regolare, salvo espressa deroga, e che, dalla eccezione disposta dall'art. 33, comma 2, della legge n. 18/1997, non è dato desumere per via implicita ulteriori deroghe alla disciplina normativa generale, non espressamente disposte da norme di fonte pari-ordinata.

Terzo motivo (IV): *violazione e /o falsa applicazione dell'art. 33 comma 2 legge n. 18/1997 sotto altro profilo; violazione dell'art. 2 comma 4 LR n. 18/1997*

Il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto legittimo il diniego di regolarizzazione del rapporto locativo opposto dalla Commissione non soltanto con il verbale 21.1.2009 n. 4 (per difetto dei requisiti legali, essendo risultato il nucleo familiare proprietario /usufruttuario di due unità immobiliari *"nel corso della occupazione e fino alla entrata in vigore della legge regionale n. 18/1997"*), ma anche con il verbale del 24.5.2010 n. 48, sebbene nel precedente mese di gennaio i coniugi (omissis) avessero ceduto i diritti sui due immobili ai loro figli e dunque avessero (ri)acquisito la condizione legale prescritta dall'art. 2, comma 1, lett. c) e d) della legge regionale n. 18/1997.

Il ricorrente, in particolare, impugna l'argomento illogico della sentenza di appello per cui

- a) il diniego era da ritenere legittimo, in quanto non era stata accertata la persistenza dei requisiti *"durante tutto il rapporto"*, e cioè dalla istanza di regolarizzazione fino alla assegnazione, non avvedendosi i Giudici di

merito che in caso di occupazione abusiva non poteva sussistere alcun precedente rapporto con l'ente gestore

- b) anche il successivo diniego doveva ritenersi legittimo, in quanto la sopravvenuta cessione dei diritti sugli immobili non valeva a superare la causa ostativa dell'assegnazione *"atteso che la legge prevede che il requisito della impossidenza non solo sia posseduto al momento del bando ma persista anche al momento della assegnazione"* (sentenza appello, pag. 6), non avvedendosi i Giudici di merito che nella specie non doveva essere adottato alcun bando di gara.

I rilievi, solo in parte formalmente esatti, non determinano la cassazione della sentenza impugnata, in quanto l'imprecisa argomentazione giuridica svolta in motivazione, una volta corretta ex art. 384, comma 4, c.p.c., risulta idonea a sostenere la decisione che è conforme a diritto.

L'assenza di un precedente rapporto giuridico è rilievo formalmente esatto nel caso in cui si intenda riferito ad un rapporto avente titolo "lecito" legale o negoziale: non è corretto, invece, in assoluto perché, anche nel caso di condotte illecite -cui va ascritta la occupazione sine titolo od abusiva dell'immobile-, l'autore della condotta è chiamato a rispondere del danno cagionato dalla violazione del diritto del soggetto danneggiato, con il quale insorge e si instaura un rapporto di natura obbligatoria avente ad oggetto il risarcimento del danno.

Inoltre la legge prevede un "procedimento di regolarizzazione" delle occupazioni abusive degli immobili laddove, in assenza di ordinanza sindacale di assegnazione dell'alloggio, sussistano comunque i requisiti di legge prescritti per conseguire il titolo abitativo: orbene, alla obiezione -come sembra desumersi dallo stesso motivo di ricorso- che soltanto con la previa adozione del bando di gara verrebbe ad instaurarsi un "rapporto" tra i soggetti interessati (occupante abusivo ed ente gestore) essendo quindi consentito individuare il "dies a quo" cui ricollegare la persistenza dei requisiti, è agevole confutare che non vi è motivo di negare la instaurazione di un "rapporto"

anche nel caso in cui venga attivato, su iniziativa di ufficio ovvero ad istanza di parte, il procedimento disciplinato dalla legge, attraverso il censimento-autodenuncia ovvero mediante presentazione della istanza di regolarizzazione.

In ogni caso, osserva il Collegio che il riferimento alla durata del rapporto ed alla emanazione del bando di gara, contenuto nella sentenza impugnata, non impedisce comunque di individuare la "*ratio decidendi*" espressa dal Giudice di appello, il quale ha inteso riconoscere, nella interpretazione dell'art. 33 della legge regionale n. 18/1997 e nel richiamo espresso di tale norma all'art. 2 della medesima legge, la necessità che l'occupante abusivo sia in possesso del requisito legale della indisponibilità di altri immobili al momento della presentazione della istanza di regolarizzazione, e conservi tale requisito fino al provvedimento di regolarizzazione e, successivamente, anche oltre, per la intera durata del rapporto locativo regolarizzato.

In tal modo precisata e corretta la motivazione, la decisione impugnata deve ritenersi esente dal denunciato errore di diritto attinente alla interpretazione dell'art. 33 e dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 18/1997 .

Occorre tuttavia aggiungere che il ricorrente, con il terzo motivo, ha criticato la sentenza anche nella parte in cui ha inteso applicare i principi di diritto enunciati, non soltanto alla istanza di regolarizzazione presentata in data 14.1.2005 e reiterata in data 15.10.2008, in ordine alla quale la Commissione competente si era pronunciata negativamente per difetto del predetto requisito legale ed era stata pertanto rigettata dallo IACP con nota del 4.2.2009, ma anche in relazione alla successiva istanza (di riesame) presentata in data 13.7.2009 e reiterata in data 9.2.2010 dopo che, con la cessione dei diritti immobiliari intervenuta a gennaio 2010, il requisito legale di impossidenza doveva ritenersi acquisito.

La sentenza di appello (ed in tal senso aveva concluso la Commissione, come è dato evincere dagli estratti dei verbali trascritti nel ricorso per cassazione) ha ritenuto trattarsi di un unico procedimento di regolarizzazione, introdotto con la istanza del 2005 e definito con il provvedimento di rigetto del 4.2.2009,

intendendo che le successive istanze vertessero sul "riesame" di quelle precedentemente formulate e non costituissero, invece, nuove domande di assegnazione.

Osserva il Collegio che nelle more tra la istanza del 9.2.2010 ed il verbale negativo della Commissione in data 24.5.2010, è intervenuta la notifica -in data 14.2.2010- all'occupante abusivo dell'atto di intimazione adottato dal Comune di Napoli in data 27.1.2010 prot. 763 A/D, con il quale veniva ingiunto il rilascio immediato dell'immobile (sentenza appello pag. 2; ricorso pag. 3).

Orbene se il comportamento inerte dello IACP e del Comune di Napoli, che non hanno dato corso, pur essendone legittimati, al procedimento di esecuzione forzata (costituendo l'ordinanza sindacale di rilascio titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 18/1997), potrebbe indurre ad individuare due diversi procedimenti di regolarizzazione, venendo a distinguersi la situazione dell'occupante abusivo anteriore al provvedimento di rilascio in questione, da quella successiva determinatasi con la "nuova" occupazione abusiva protrattasi dopo il provvedimento di intimazione del rilascio dell'alloggio, sicchè, in relazione all'esame della "nuova" istanza di regolarizzazione presentata nel 2010, l'ente gestore non avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti "alla data della prima istanza" del 2005 (essendo il relativo procedimento già definito), ma avrebbe dovuto considerare "ex novo" la sussistenza dei requisiti legali con riferimento "al tempo di presentazione della nuova istanza", ebbene tutto ciò premesso il Collegio rileva che detta prospettazione difensiva -che sembra trasparire dal motivo di ricorso in esame- non può che essere disattesa, in considerazione del dirimente argomento per cui i "*nuovi termini*" per la presentazione delle domande di regolarizzazione sono stati "*riaperti*" soltanto dalla legge regionale n. 1/2012 (che ha introdotto l'art. 2 bis alla legge regionale n. 18/1997, fissando il termine per la presentazione delle domande in 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, e cioè -ai sensi dell'art. 53 legge n. 1/2012- dal giorno 29.1.2012 successivo alla pubblicazione della legge regionale sul BUR),

mentre le istanze di regolarizzazione del (omissis) sono state presentate tutte in data anteriore, essendo appena il caso di rimarcare come la norma regionale -di stretta interpretazione, in quanto eccezionalmente derogatoria della disciplina del rilascio degli immobili ERP occupati abusivamente- che dispone la "riapertura" dei termini si riferisca esclusivamente a *"Coloro i quali non hanno prodotto istanza di regolarizzazione del rapporto locativo nei termini di cui all'articolo 69, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001),...."*, rivolgendosi pertanto alla sanatoria di nuove situazione abusive, presupponendo quindi che gli occupanti non abbiano già presentato anteriori istanze di regolarizzazione ovvero non abbiano, precedentemente, autodenunciato la situazione di occupazione abusiva, sulle quali la Commissione, come nel caso di specie, abbia già provveduto.

Corretta, pertanto, è la decisione della Corte territoriale laddove ha esaminato congiuntamente tutte le diverse istanze presentate dal (omissis) dal 14.1.2005 al 9.2.2010, dovendo intendersi le successive come "mere reiterazioni" della prima istanza (fino al diniego esplicito della Commissione), oppure "richieste di riesame", in quanto tali ricollegate alla situazione soggettiva ed oggettiva dell'istante sussistente al momento della originaria domanda di sanatoria, alla data di presentazione della quale doveva sempre ricondursi la verifica del possesso dei requisiti legali prescritti per accedere alla regolarizzazione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro

1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

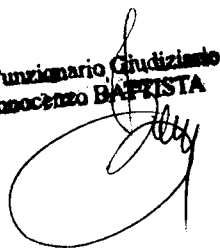
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Così deciso in Roma il 11/12 /2017

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 14 MAR 2018

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

